



COMUNE DI CAPURSO

(Prov. di Bari)

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'USO E LA GESTIONE DEI VEICOLI COMUNALI

CAPO I

SCOPO DEL REGOLAMENTO E CAMPO DI APPLICAZIONE

ART. 1 - SCOPO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento ha lo scopo di disciplinare l'uso e la gestione del servizio dei veicoli di proprietà dell'Ente (o comunque in disponibilità in leasing) intesa nelle fasi di: consegna, uso e manutenzione, sia ordinaria che straordinaria.

Il servizio oggetto del presente regolamento viene affidato al Servizio Economato - Provveditorato-Patrimonio che, pertanto, diventa il Servizio competente.

ART. 2 - CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento trova applicazione per la gestione di tutti i veicoli come definiti dagli artt. [52](#), [53](#), [54](#), [56](#) e [57](#) del Testo aggiornato del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, inerente il Nuovo Codice della Strada e successive modificazioni e integrazioni.

ART. 3 - SUDDIVISIONE DEI VEICOLI

Ai soli fini del presente regolamento, i veicoli di cui al precedente art. 2 vengono suddivisi come segue:

1. Macchine di rappresentanza: comprendono le sole autovetture di cui all'art. [54](#), lettera a) del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, adibite al trasporto degli Amministratori dell'Ente e dei Funzionari per missioni, trasferte e sopralluoghi sempre nell'interesse dell'Ente;
2. Veicoli adibiti ai servizi d'istituto: tutti i veicoli esclusi quelli di cui alla precedente lettera a).

Ove la stessa autovettura fosse adibita ad ambedue le destinazioni, troveranno applicazione, caso per caso, le rispettive discipline.

ART. 4 - ACQUISTO DEI VEICOLI

L'acquisto dei veicoli viene effettuato, a richiesta dei vari settori su motivate necessità e previa indirizzo dell'Organo competente, dal Servizio Economato - Provveditorato - Patrimonio dell'Ente, secondo le modalità stabilite dal regolamento dei contratti e degli appalti o, se del caso, dal regolamento per gli acquisti in economia, che provvederà, quindi, alla presa in carico dei veicoli acquistati con annotazione negli appositi registri, curandone, altresì, la sub-consegna ai Servizi ed Uffici competenti.

CAPO II

NORME COMUNI ALLE "MACCHINE DI RAPPRESENTANZA" E AI "VEICOLI ADIBITI AI SERVIZI D'ISTITUTO"

ART. 5 - PATENTE DI GUIDA

Sia gli autisti che gli altri conduttori dovranno essere muniti della patente di guida di cui all'art. [116](#) del Nuovo Codice della Strada approvato con D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 o di altro documento equipollente, validi per il veicolo di cui si pongono alla guida.

I conduttori di mezzi speciali dovranno essere muniti di idonea corrispondente documentazione abilitante alla guida degli stessi (certificato di abilitazione professionale).

ART. 6 - CONSEGNA E CONSEGNA DEI VEICOLI

Su tutti i veicoli, prima della consegna, dovrà essere applicato, in modo ben visibile, lo stemma del Comune con la scritta "**COMUNE DI CAPURSO**" ed il servizio cui è adibito.

Tutti i veicoli, a prescindere dagli uffici, servizi o settori cui sono assegnati, sono assunti in carico dal Responsabile del Servizio Economato - Provveditorato - Patrimonio il quale darà corso alla sub consegna degli stessi agli autisti incaricati o, in mancanza, al responsabile dell'ufficio, servizio o settore.

Della sub-consegna dovrà essere compilato apposito verbale redatto con le modalità previste per il patrimonio mobiliare ai fini della tenuta degli inventari.

L'avvenuta sub-consegna dovrà essere annotata nel "**LIBRETTO DEL VEICOLO**" di cui al successivo art. 7.

ART. 7 - LIBRETTI DEI VEICOLI - CARTELLA DEL VEICOLO

Ogni veicolo, prima dell'uso, dovrà essere dotato di apposito libretto che consenta le seguenti registrazioni:

- Numero di targa, tipo e caratteristiche del veicolo - Estremi assicurazione;
- Materiale di dotazione e di scorta;
- Servizio cui il veicolo è assegnato;
- Sub-Consegnatari del veicolo;
- Incaricati dell' uso occasionale del veicolo;
- Manutenzione ordinaria e straordinaria;
- Incidenti stradali.

Il libretto di cui al precedente comma dovrà seguire sempre il veicolo e, a cura del sub-consegnatario, vi dovranno essere registrati tutti i fatti più significativi come previsto dagli stessi libretti.

A cura del Responsabile del Servizio Economato, Provveditorato e Patrimonio sarà assicurata la conservazione di tutti gli atti relativi a ciascun veicolo in apposita cartella nella quale dovranno essere fatte tutte le registrazioni ivi previste.

ART. 8 - LIMITAZIONE ALL'USO DEI VEICOLI – DIVIETI

Tutti i veicoli potranno lasciare il locale di ricovero solo:

1. per raggiungere il posto di lavoro o per la missione;
2. per le operazioni di rifornimento;
3. per raggiungere l'officina in caso di riparazioni o per le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria.

E' fatto assoluto divieto ai conducenti:

1. di trasportare persone estranee all'Amministrazione che non siano elencate nel foglio d'uscita o la cui presenza sul mezzo non sia in diretto rapporto con il lavoro da eseguire;
2. di fare uso del veicolo per il rientro alla propria abitazione salvo deroga scritta e motivata;
3. di abbandonare, durante l'orario di lavoro, il mezzo senza prendere le dovute cautele;
4. di fare, del veicolo, uso personale o comunque diverso da quello autorizzato. Durante gli eventuali intervalli e di notte, di norma, i veicoli dovranno raggiungere i locali di ricovero.

Solo i responsabili del servizio, con ordine scritto, adottati gli opportuni accorgimenti, potranno organizzare diversamente la custodia dei veicoli nei cantieri.

L'ordine scritto di cui al precedente comma (con indicati dettagliatamente gli accorgimenti adottati) dovrà essere inviato, per conoscenza, al Responsabile del Servizio Economato, Provveditorato e Patrimonio.

ART. 9 – RESPONSABILITÀ

I sub-consegnatari dei veicoli sono personalmente responsabili della perfetta conservazione e tenuta dei mezzi.

Il consegnatario è responsabile:

- a) della copertura assicurativa obbligatoria del mezzo ai sensi della legge 24 dicembre 1969, n. 990 e successive modificazioni ed integrazioni;
- b) del regolare pagamento della tassa di possesso.

I conduttori dei veicoli sono personalmente responsabili:

1. di qualsiasi violazione delle norme sulla circolazione stradale, compresi gli eventuali danni conseguenti;
2. della piena efficienza del mezzo affinché sia assicurato il rigoroso rispetto di tutte le norme del codice della strada approvato con D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché di tutte le altre norme regolamentari e di legge.

Il conduttore ha l'obbligo di controllare, al momento dell'utilizzo del mezzo, che il veicolo sia coperto da assicurazione obbligatoria ai sensi delle legge 24 dicembre 1969, n.990 e successive modificazioni ed integrazioni.

Nel caso di furto dell'automezzo l'autista o conduttore o chi comunque risultasse sub-consegnatario del mezzo nel momento del furto stesso dovrà presentare dettagliato rapporto al Responsabile del Servizio Economato, Provveditorato e Patrimonio.

ART. 10 - INCIDENTI STRADALI

In caso di incidente stradale il conducente del mezzo ha l'obbligo:

1. di fermarsi immediatamente anche se l'incidente è ritenuto di lieve entità e dare la massima assistenza possibile agli eventuali infortunati;
2. di darne comunicazione, anche telefonica, al Responsabile del Servizio Economato, Provveditorato e Patrimonio;
3. di richiedere, comunque, l'intervento della forza pubblica per gli accertamenti di rito;
4. di astenersi dal discutere con alcuno circa le responsabilità e le cause dell'incidente;
5. di astenersi dal sottoscrivere qualsiasi dichiarazione;
6. di osservare tutte le norme relative all'infortunistica stradale;
7. di fare immediatamente una relazione scritta al Capo dell'Amministrazione e al Responsabile del Settore di appartenenza consegnando l'eventuale copia del verbale di polizia, testimonianze, schizzi, ecc.;
8. di fornire al Responsabile del Servizio Economato, Provveditorato e Patrimonio tutti i dati utili per gli adempimenti di sua competenza.

E' fatto obbligo al Responsabile del Servizio Economato, Provveditorato e Patrimonio di dare corso a tutti gli adempimenti conseguenti agli incidenti di qualsiasi natura specialmente per quanto riguarda la copertura assicurativa e le eventuali azioni di rivalsa.

Anche ai fini di eventuali azioni di rivalsa dovranno essere disposti i soli lavori di riparazione del danno subito anche nel rispetto degli adempimenti previsti dai contratti di assicurazione.

Sarà assicurata, sempre a cura del Responsabile del Servizio Economato, prima di disporre le riparazioni, specialmente nel caso di danno grave, una adeguata documentazione fotografica delle parti danneggiate.

CAPO III

RIFORNIMENTO DI CARBURANTE E LUBRIFICANTE - MANUTENZIONE

ART. 11 - REGISTRI E REGISTRAZIONI AI FINI FISCALI

Sarà cura del responsabile del Servizio Economato disporre e vigilare affinché siano osservate tutte le norme relative alle registrazioni ai fini dell'IVA e di tutte le altre disposizioni fiscali.

ART. 12 - RIFORNIMENTI PRESSO PUBBLICI DISTRIBUTORI

Per rifornimenti presso pubblici distributori è tassativamente prescritto ai sub-consegnatari o conduttori:

1. di rivolgersi esclusivamente presso i distributori indicati dal Responsabile del Servizio Economato;
2. di rilasciare, in corrispondenza di ciascuna operazione di rifornimento, apposito buono da staccarsi dal bollettario in dotazione, con obbligo di compilarlo in ogni sua parte.

Della consegna dei blocchi dei buoni di cui al precedente comma - lettera b), dovrà essere presa nota nell'apposito registro di carico e scarico dei bollettari, con i seguenti accorgimenti:

- a) potrà essere consegnato un solo blocco;
- b) per le successive richieste il Responsabile del Servizio Economato dovrà pretendere la restituzione del vecchio blocco debitamente compilato in ogni sua parte.

ART. 13 - RIFORNIMENTO DI LUBRIFICANTE

Del rifornimento di lubrificante, fermi restando gli adempimenti relativi ai carburanti, dovrà anche essere presa nota nel "libretto del veicolo", negli appositi spazi riservati.

ART. 14 - RIFORNIMENTI NEI CASI DI MISSIONE

Prima di iniziare la missione è fatto obbligo agli autisti di accertarsi dello stato del veicolo e di disporre del carburante necessario per l'intera missione. Ove si rendesse necessario fare rifornimento è fatto obbligo all'autista:

- a) di emettere regolare buono;
ove fosse preteso il pagamento:
 - dovrà essere annotata, sul buono, la dicitura "Pagato";
 - dovrà essere richiesto il rilascio della fattura;

- ultimata la missione dovrà essere richiesto il rimborso al Responsabile del Servizio Economato.

ART. 15 - MANUTENZIONE GIORNALIERA

La manutenzione giornaliera è di esclusiva competenza del conduttore e consiste:

A) per gli autoveicoli:

1. controllare l'olio nella coppa,
2. l'acqua nel radiatore,
3. il liquido per freni nella vaschetta serbatoio, prima, durante e dopo il servizio;
4. tenere costantemente pulito il proprio automezzo e asportare dal motore gli eventuali residui di lubrificante e polvere, rivolgendosi, ove necessario, ad idoneo autolavaggio con buono rilasciato dal Responsabile del Servizio Economato, e in particolare tenere pulito il parabrezza e lo specchio retrovisivo, servendosi dei mezzi a propria disposizione (acqua a pressione, secchiello e spugna, stracci);
5. accertare se vi sono eventuali perdite di carburante, lubrificante, acqua e liquido dei freni, specie se si rilevano tracce sul terreno dove ha sostato l'automezzo;
6. assicurarsi che gli apparecchi di bordo (contachilometri, indicatori della pressione dell'olio e del livello benzina, spia luce dinamo) siano perfettamente funzionanti;
7. assicurarsi che i freni (a mano e a pedale) funzionino regolarmente o se necessitino di registrazione;
8. accertarsi mediante una prova di avviamento del motore che la batteria sia sufficientemente carica.

Inoltre:

1. assicurarsi che l'impianto di illuminazione sia funzionante, il tergicristallo e le relative spazzole efficienti;
2. serrare tutti i dadi e le viti dell'autoveicolo che per effetto del traballamento durante la marcia risultassero allentati;
3. controllare a vista la pressione dei pneumatici e qualora sorgessero dubbi, fare la verifica a mezzo misuratore di pressione affinché quest'ultima corrisponda a quella indicata sul libretto di bordo.
4. asportare i sassi o corpi estranei incastrati tra le ruote gemelle e segnalare al superiore da cui dipende, per i provvedimenti del caso, le eventuali lesioni o l'usura anormale dei pneumatici o dei cingoli;
5. tenere costantemente a bordo l'estintore, qualora prescritto;
6. vigilare che gli accessori e le parti esterne della carrozzeria (fanalini, specchi retrovisivi, targa, paraurti, maniglie, ganci traino, ferma- cofano, cerniere) siano sempre in perfetto ordine ed opportunamente assicurati alla carrozzeria.

B) Per i motocicli:

1. controllare l'olio nella coppa e tenere pulito il moto-mezzo asportando la polvere, il fango e gli eventuali residui di lubrificante;
2. accertare se vi sono perdite di carburante dal serbatoio, dai rubinetti o giunti, dalle tubazioni, dal carburatore e di lubrificante dalla coppa;
3. accertarsi che non vi siano rumori anormali nel funzionamento del motore e che la carburazione e l'accensione avvengano regolarmente ai vari regimi;
4. vigilare che tutti i dadi siano serrati e gli accessori e le parti esterne (faro, fanalino, specchio retrovisivo, targa, cassetta porta attrezzi, copricatena) siano sempre in perfetto ordine ed opportunamente assicurati al telaio;

5. verificare lo stato d'uso dei cavi di comando, il funzionamento dei freni e della frizione e che la catena di trasmissione sia pulita, lubrificata e con giusta tensione;
6. assicurarsi che i fili conduttori dell'equipaggiamento elettrico non siano deteriorati per screpolature o abrasioni e che l'impianto di illuminazione sia funzionante;
7. accertarsi dell'efficienza del contachilometri, dello stato d'uso e della lubrificazione del cavo flessibile;
8. esaminare che i cerchi, i raggi delle ruote e gli organi di sterzo non abbiano subito deformazioni o rotture per eventuali urti;
9. controllare lo stato d'uso, il regolare montaggio e la pressione dei pneumatici;
10. tenere a numero ed efficienti gli utensili della dotazione.

ART. 16 - MANUTENZIONE ORDINARIA - MANUTENZIONE PROGRAMMATA

Alla manutenzione ordinaria provvederà il sub-consegnatario del veicolo ed è disposta dal Responsabile del Servizio Economato ogni Km. 5.000 percorsi, su segnalazione dei conduttori, a mezzo di meccanici di fiducia.

Tale manutenzione deve essere sempre preceduta dalla lubrificazione di tutti gli organi del veicolo che sono indicati nel grafico della lubrificazione riportato nel libretto di uso e manutenzione della casa costruttrice e dovrà essere annotata nel "libretto del veicolo".

ART. 17 – MANUTENZIONE STRAORDINARIA

Ai fini del presente regolamento si intende manutenzione straordinaria qualsiasi intervento che richieda la sostituzione di pezzi ed è sempre disposta dal Responsabile del Servizio Economato. Della stessa dovrà essere fatta dettagliata annotazione nel "libretto del veicolo".

CAPO IV

MACCHINE DI RAPPRESENTANZA

ART. 18 - ASSICURAZIONE SPECIALE PER LE MACCHINE DI RAPPRESENTANZA

Le macchine di rappresentanza dovranno essere coperte da assicurazione per qualsiasi rischio e, in particolare:

- dall'assicurazione obbligatoria di cui alla legge 24 dicembre 1969, n. 990 e successive modificazioni ed integrazioni;
- dall'assicurazione prevista dall'art. 23 del D.P.R. 3 agosto 1990, n. 333;

La norma che precede è estesa ai "veicoli adibiti a servizi d'istituto" qualora venissero usati a scopo di rappresentanza.

ART. 19 - PERSONE CHE POSSONO ASSUMERE LA GUIDA DELLE MACCHINE DI RAPPRESENTANZA

La guida delle macchine di rappresentanza, oltre che dal sub consegnatario, può essere assunta:

- dai Componenti degli Organi Esecutivi dell'Ente;
- dai dipendenti dell'Ente, sempre che siano in possesso della prescritta patente di guida.

ART. 20 - USO DIRETTO DELLE MACCHINE DI RAPPRESENTANZA

Delle macchine di rappresentanza possono disporre direttamente:

- il Capo dell'Amministrazione ed i Componenti degli Organi Esecutivi;
- il Segretario; i Responsabili degli Uffici e Servizi cui fosse eventualmente assegnata apposita macchina di rappresentanza.

Sarà in ogni caso obbligo degli stessi, al rientro, di compilare il referto di viaggio di cui al successivo articolo 22.

ART. 21 - RICHIESTA DI MESSA A DISPOSIZIONE DELLA MACCHINA DI RAPPRESENTANZA - FOGLIO D'USCITA

La macchina di rappresentanza è al servizio *dei Componenti degli Organi Esecutivi dell'Ente* e dei funzionari Comunali.

Per ottenere la disponibilità ne dovrà essere fatta la prenotazione in tempo utile al Servizio Economato. Per i dipendenti la richiesta dovrà riportare il visto del Funzionario Responsabile del Servizio.

Il Servizio Economato, accertata la disponibilità del mezzo e fatti gli ulteriori eventuali riscontri per il rispetto delle disposizioni ricevute, compila il foglio d'uscita.

Sia la "domanda di prenotazione" di cui al precedente 2° comma che "il foglio d'uscita" di cui al precedente 3° comma da predisporre in unico foglio, dovranno esser e compilati in ogni loro parte.

ART. 22 - FOGLIO DI USCITA - REFERTO DI VIAGGIO

Nessuna macchina di rappresentanza, fatta eccezione per i casi previsti dai precedenti articoli 8, primo comma e 13, potrà lasciare il locale di rimessa se non provvista del foglio d'uscita di cui al precedente art. 21, da compilare in duplice copia.

Alla fine del viaggio, a cura del conducente, dovrà essere restituito, al Responsabile del Servizio Economato, il "foglio di uscita", completato e sottoscritto, foglio che a cura dello stesso dovrà essere conservato a norma di legge.

Qualsiasi fatto straordinario dovesse verificarsi durante il viaggio dovrà essere segnalato dal conduttore al Responsabile del Servizio Economato con il "referto di viaggio".

Degli adempimenti che precedono sono personalmente responsabili il conducente e il Responsabile del Servizio Economato per quanto riguarda la vigilanza a prescindere dalla qualifica e grado delle persone che hanno fatto uso del mezzo.

ART. 23 - REGISTRO DELLE AUTORIZZAZIONI PER L'USO DELLE MACCHINE DI RAPPRESENTANZA

Tutte le autorizzazioni per l'uso delle macchine di rappresentanza (fogli d'uscita) di cui al precedente art.15, debbono essere annotate, a cura del Responsabile del Servizio Economato, in apposito registro, distinto per ciascuna macchina di rappresentanza.

ART. 24 - OBBLIGHI DEGLI AUTISTI DELLE MACCHINE DI RAPPRESENTANZA

L'autista delle macchine di rappresentanza ha l'obbligo:

- di presentarsi in servizio in perfetto orario con l'automezzo efficiente e pulito; curare costantemente la pulizia dell'interno della macchina e tenere nei confronti dei trasportati contegno irreprensibile;
- assistere alla sistemazione del carico esigendo che venga razionalmente distribuito, che non superi i limiti di ingombro e di portata massima allo scopo di evitare eventuali danni all'autoveicolo;
- non effettuare lo smontaggio di organi che richiedono riparazioni non di sua competenza; annotare ogni anomalia riscontrata sul "referto di viaggio" come previsto dallo stampato ed, appena possibile, darne comunicazione al superiore da cui dipende;

- comunicare con il mezzo più celere al Responsabile del Servizio Economato, ogni grave avaria o incidente occorso all'autoveicolo e, in quest'ultimo caso, annotare le notizie necessarie in base alle istruzioni ricevute.

ART. 25 - RIMBORSI DI SPESE AGLI AUTISTI

Il Responsabile del Servizio Economato darà corso al rimborso agli autisti delle somme anticipate:

- per pedaggi autostradali, spese di garage e soste;
- per rifornimento di carburante;
- per eventuali riparazioni al mezzo ed altre occorrenze.

Gli autisti, a richiesta, potranno ottenere, dal Responsabile del Servizio Economato, una anticipazione, ai sensi dell'art.5, comma 8, del D.P.R. 23 agosto 1988, n. 395.

Sia per il rimborso di cui al precedente primo comma che per le anticipazioni di cui al secondo comma dovranno essere osservate le procedure previste dal vigente regolamento per il Servizio di Economato.

CAPO V

VEICOLI ADIBITI AI SERVIZI D'ISTITUTO

ART. 26 - PERSONE CHE POSSONO ASSUMERE LA GUIDA DEI "VEICOLI ADIBITI AI SERVIZI D'ISTITUTO"

La guida dei veicoli adibiti ai servizi d'istituto può essere assunta solo dal personale dipendente, in possesso della prescritta patente ed assicurato presso l'I.N.A.I.L.

ART. 27 - ASSICURAZIONE DEI "VEICOLI ADIBITI AI SERVIZI D'ISTITUTO"

I veicoli adibiti ai servizi d'istituto dovranno essere coperti, oltre che dall'assicurazione obbligatoria di cui alla legge 24 dicembre 1969, n.990 e successive modificazioni ed aggiunte, dall'assicurazione cumulativa dei trasportati e del conducente. Le polizze di assicurazione relative ai mezzi di trasporto di proprietà dell'Amministrazione sono in ogni caso integrate con la copertura dei rischi di lesioni o decesso del dipendente addetto alla guida e delle persone di cui sia stato autorizzato il trasporto, nei limiti e con le modalità di cui ai commi 1 e 2 dell'art.23 del D.P.R. 3 agosto 1990, n. 333.

I massimali delle polizze non possono eccedere quelli previsti, per i corrispondenti danni, dalla legge per l'assicurazione obbligatoria.

ART. 28 - LIMITI ALL'USO DEI "VEICOLI ADIBITI AI SERVIZI D'ISTITUTO"

L'uso dei "veicoli adibiti ai servizi d'istituto" è soggetto ai seguenti limiti:

- territoriali: nel senso che non potranno mai lasciare il territorio di competenza senza preventiva autorizzazione;
- di itinerario;
- regolamentari: nel senso che è vietato farne uso per scopi diversi da quelli istituzionali e nei limiti previsti dai regolamenti speciali.

Qualsiasi deroga dovrà risultare da ordine scritto del Responsabile del Servizio.

CAPO VI NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 29 - OSSERVANZA DEI REGOLAMENTI SPECIALI

Sia gli autisti che i sub-consegnatari dei veicoli sono tenuti ad osservare qualsiasi altra norma o disposizione emanata in esecuzione di regolamenti speciali.

ART. 30 - PUBBLICITÀ DEL REGOLAMENTO

Copia del presente regolamento, a norma dell'art.22 della legge 7 agosto 1990, n.241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perchè ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

ART. 31 - ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE REGOLAMENTO

Il presente regolamento entrerà in vigore dopo la sua pubblicazione all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi, munito degli estremi della deliberazione di approvazione.

CAPO I SCOPO DEL REGOLAMENTO E CAMPO DI APPLICAZIONE.....	2
ART. 1 - SCOPO DEL REGOLAMENTO	2
ART. 2 - CAMPO DI APPLICAZIONE.....	2
ART. 3 - SUDDIVISIONE DEI VEICOLI.....	2
ART. 4 - ACQUISTO DEI VEICOLI.....	2
CAPO II.....	3
NORME COMUNI ALLE "MACCHINE DI RAPPRESENTANZA" E AI "VEICOLI ADIBITI AI SERVIZI D'ISTITUTO"	3
ART. 5 - PATENTE DI GUIDA	3
ART. 6 - CONSEGnatARIO E CONSEGNA DEI VEICOLI	3
ART. 7 - LIBRETTI DEI VEICOLI - CARTELLA DEL VEICOLO.....	3
ART. 8 - LIMITAZIONE ALL'USO DEI VEICOLI – DIVIETI.....	4
ART. 9 – RESPONSABILITÀ.....	4
ART. 10 - INCIDENTI STRADALI	5
CAPO III.....	6
RIFORNIMENTO DI CARBURANTE E LUBRIFICANTE - MANUTENZIONE.....	6
ART. 11 - REGISTRI E REGISTRAZIONI AI FINI FISCALI	6
ART. 12 - RIFORNIMENTI PRESSO PUBBLICI DISTRIBUTORI.....	6
ART. 13 - RIFORNIMENTO DI LUBRIFICANTE	6
ART. 14 - RIFORNIMENTI NEI CASI DI MISSIONE	6
ART. 15 - MANUTENZIONE GIORNALIERA	7
ART. 16 - MANUTENZIONE ORDINARIA - MANUTENZIONE PROGRAMMATA	8
ART. 17 – MANUTENZIONE STRAORDINARIA	8
CAPO IV MACCHINE DI RAPPRESENTANZA.....	9
ART. 18 - ASSICURAZIONE SPECIALE PER LE MACCHINE DI RAPPRESENTANZA	9
ART. 19 - PERSONE CHE POSSONO ASSUMERE LA GUIDA DELLE MACCHINE DI RAPPRESENTANZA...9	9
ART. 20 - USO DIRETTO DELLE MACCHINE DI RAPPRESENTANZA	9
ART. 21 - RICHIESTA DI MESSA A DISPOSIZIONE DELLA MACCHINA DI RAPPRESENTANZA - FOGLIO D'USCITA	9
ART. 22 - FOGLIO DI USCITA - REFERTO DI VIAGGIO.....	10
ART. 23 - REGISTRO DELLE AUTORIZZAZIONI PER L'USO DELLE MACCHINE DI RAPPRESENTANZA.10	10
ART. 24 - OBBLIGHI DEGLI AUTISTI DELLE MACCHINE DI RAPPRESENTANZA	10
ART. 25 - RIMBORSI DI SPESE AGLI AUTISTI.....	11
CAPO V VEICOLI ADIBITI AI SERVIZI D'ISTITUTO	11
ART. 26 - PERSONE CHE POSSONO ASSUMERE LA GUIDA DEI "VEICOLI ADIBITI AI SERVIZI D'ISTITUTO"	11
ART. 27 - ASSICURAZIONE DEI "VEICOLI ADIBITI AI SERVIZI D'ISTITUTO"	11
ART. 28 - LIMITI ALL'USO DEI "VEICOLI ADIBITI AI SERVIZI D'ISTITUTO"	12
CAPO VI NORME TRANSITORIE E FINALI.....	12
ART. 29 - OSSERVANZA DEI REGOLAMENTI SPECIALI	12
ART. 30 - PUBBLICITÀ DEL REGOLAMENTO	12
ART. 31 - ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE REGOLAMENTO	12

52. Ciclomotori.

1. I ciclomotori sono veicoli a motore a due o tre ruote aventi le seguenti caratteristiche:

- a) motore di cilindrata non superiore a 50 cc, se termico;
- b) capacità di sviluppare su strada orizzontale una velocità fino a 45 km/h;
- c) [sedile monoposto che non consente il trasporto di altra persona oltre il conducente] ⁽¹¹⁹⁾.

2. I ciclomotori a tre ruote possono, per costruzione, essere destinati al trasporto di merci. La massa e le dimensioni sono stabilite in adempimento delle direttive comunitarie a riguardo, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ⁽¹²⁰⁾, o, in alternativa, in applicazione delle corrispondenti prescrizioni tecniche contenute nelle raccomandazioni o nei regolamenti emanati dall'Ufficio europeo per le Nazioni Unite - Commissione economica per l'Europa, recepiti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ⁽¹²¹⁾, ove a ciò non osti il diritto comunitario.

3. Le caratteristiche dei veicoli di cui ai commi 1 e 2 devono risultare per costruzione. Nel regolamento sono stabiliti i criteri per la determinazione delle caratteristiche suindicate e le modalità per il controllo delle medesime, nonché le prescrizioni tecniche atte ad evitare l'agevole manomissione degli organi di propulsione.

4. Detti veicoli, qualora superino il limite stabilito per una delle caratteristiche indicate nei commi 1 e 2, sono considerati motoveicoli.

53. Motoveicoli.

1. I motoveicoli sono veicoli a motore, a due, tre o quattro ruote, e si distinguono in:

- a) motocicli: veicoli a due ruote destinati al trasporto di persone, in numero non superiore a due compreso il conducente;
- b) motocarrozze: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone, capaci di contenere al massimo quattro posti compreso quello del conducente ed equipaggiati di idonea carrozzeria;
- c) motoveicoli per trasporto promiscuo: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone e cose, capaci di contenere al massimo quattro posti compreso quello del conducente;
- d) motocarri: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di cose;
- e) mototrattori: motoveicoli a tre ruote destinati al traino di semirimorchi. Tale classificazione deve essere abbinata a quella di motoarticolato, con la definizione del tipo o dei tipi dei semirimorchi di cui al comma 2, che possono essere abbinati a ciascun mototrattore ⁽¹²²⁾;
- f) motoveicoli per trasporti specifici: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni e caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo;
- g) motoveicoli per uso speciale: veicoli a tre ruote caratterizzati da particolari attrezzature installate permanentemente sugli stessi; su tali veicoli è consentito il trasporto del personale e dei materiali connessi con il ciclo operativo delle attrezzature;
- h) quadricicli a motore: veicoli a quattro ruote destinati al trasporto di cose con al massimo una persona oltre al conducente nella cabina di guida, ai trasporti specifici e per uso speciale, la cui massa a vuoto non superi le 0,55 t, con esclusione della massa delle batterie se a trazione elettrica, capaci di sviluppare su strada orizzontale una velocità massima fino a 80 km/h. Le caratteristiche costruttive sono stabilite dal regolamento. Detti veicoli, qualora superino anche uno solo dei limiti stabiliti sono considerati autoveicoli.

2. Sono, altresì, considerati motoveicoli i motoarticolati: complessi di veicoli, costituiti da un mototrattore e da un semirimorchio, destinati al trasporto di cui alle lettere d), f) e g).

3. Nel regolamento sono elencati i tipi di motoveicoli da immatricolare come motoveicoli per trasporti specifici e motoveicoli per uso speciale.

4. I motoveicoli non possono superare 1,60 m di larghezza, 4,00 m di lunghezza e 2,50 m di altezza. La massa complessiva a pieno carico di un motoveicolo non può eccedere 2,5 t.

5. I motoarticolati possono raggiungere la lunghezza massima di 5 m.

6. I motoveicoli di cui alle lettere d), e), f) e g) possono essere attrezzati con un numero di posti, per le persone interessate al trasporto, non superiore a due, compreso quello del conducente.

54. Autoveicoli.

1. Gli autoveicoli sono veicoli a motore con almeno quattro ruote, esclusi i motoveicoli, e si distinguono in:

- a) autovetture: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo nove posti, compreso quello del conducente;

- b) autobus: veicoli destinati al trasporto di persone equipaggiati con più di nove posti compreso quello del conducente;
- c) autoveicoli per trasporto promiscuo: veicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t o 4,5 t se a trazione elettrica o a batteria, destinati al trasporto di persone e di cose e capaci di contenere al massimo nove posti compreso quello del conducente;
- d) autocarri: veicoli destinati al trasporto di cose e delle persone addette all'uso o al trasporto delle cose stesse;
- e) trattori stradali: veicoli destinati esclusivamente al traino di rimorchi o semirimorchi;
- f) autoveicoli per trasporti specifici: veicoli destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni, caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo;
- g) autoveicoli per uso speciale: veicoli caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature e destinati prevalentemente al trasporto proprio. Su tali veicoli è consentito il trasporto del personale e dei materiali connessi col ciclo operativo delle attrezzature e di persone e cose connesse alla destinazione d'uso delle attrezzature stesse;
- h) autotreni: complessi di veicoli costituiti da due unità distinte, agganciate, delle quali una motrice. Ai soli fini della applicazione dell'art. 61, commi 1 e 2, costituiscono un'unica unità gli autotreni caratterizzati in modo permanente da particolari attrezzature per il trasporto di cose determinate nel regolamento. In ogni caso se vengono superate le dimensioni massime di cui all'art. 61, il veicolo o il trasporto è considerato eccezionale;
- i) autoarticolati: complessi di veicoli costituiti da un trattore e da un semirimorchio;
- l) autosnodati: autobus composti da due tronconi rigidi collegati tra loro da una sezione snodata. Su questi tipi di veicoli i compartimenti viaggiatori situati in ciascuno dei due tronconi rigidi sono comunicanti. La sezione snodata permette la libera circolazione dei viaggiatori tra i tronconi rigidi. La connessione e la disgiunzione delle due parti possono essere effettuate soltanto in officina;
- m) autocaravan: veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto e all'alloggio di sette persone al massimo, compreso il conducente;
- n) mezzi d'opera: veicoli o complessi di veicoli dotati di particolare attrezzatura per il carico e il trasporto di materiali di impiego o di risulta dell'attività edilizia, stradale, di escavazione mineraria e materiali assimilati ovvero che completano, durante la marcia, il ciclo produttivo di specifici materiali per la costruzione edilizia; tali veicoli o complessi di veicoli possono essere adibiti a trasporti in eccedenza ai limiti di massa stabiliti nell'art. 62 e non superiori a quelli di cui all'art. 10, comma 8, e comunque nel rispetto dei limiti dimensionali fissati nell'art. 61. I mezzi d'opera devono essere, altresì, idonei allo specifico impiego nei cantieri o utilizzabili a uso misto su strada e fuori strada.
2. Nel regolamento sono elencati, in relazione alle speciali attrezzature di cui sono muniti, i tipi di autoveicoli da immatricolare come autoveicoli per trasporti specifici ed autoveicoli per usi speciali.
-

56. Rimorchi.

1. Ad eccezione di quanto stabilito dal comma 1, lettera e) e dal comma 2 dell'articolo 53, i rimorchi sono veicoli destinati ad essere trainati dagli autoveicoli di cui al comma 1 dell'art. 54 e dai filoveicoli di cui all'art. 55, con esclusione degli autosnodati.
2. I rimorchi si distinguono in:
- a) rimorchi per trasporto di persone, limitatamente ai rimorchi con almeno due assi ed ai semirimorchi;
- b) rimorchi per trasporto di cose;
- c) rimorchi per trasporti specifici, caratterizzati ai sensi della lettera f) dell'art. 54;
- d) rimorchi ad uso speciale, caratterizzati ai sensi delle lettere g) e h) dell'art. 54;
- e) caravan: rimorchi ad un asse o a due assi posti a distanza non superiore ad un metro, aventi speciale carrozzeria ed attrezzati per essere adibiti ad alloggio esclusivamente a veicolo fermo;
- f) rimorchi per trasporto di attrezzature turistiche e sportive: rimorchi ad un asse o a due assi posti a distanza non superiore ad un metro, muniti di specifica attrezzatura atta al trasporto di attrezzature turistiche e sportive, quali imbarcazioni, alianti od altre.
3. I semirimorchi sono veicoli costruiti in modo tale che una parte di essi si sovrapponga all'unità motrice e che una parte notevole della loro massa o del loro carico sia sopportata da detta motrice.
4. I carrelli appendice a non più di due ruote destinati al trasporto di bagagli, attrezzi e simili, e trainabili da autoveicoli di cui all'art. 54, comma 1, esclusi quelli indicati nelle lettere h), i) ed l), si considerano parti integranti di questi purché rientranti nei limiti di sagoma e di massa previsti dagli articoli 61 e 62 e dal regolamento.
-

57. Macchine agricole.

1. Le macchine agricole sono macchine a ruote o a cingoli destinate ad essere impiegate nelle attività agricole e forestali e possono, in quanto veicoli, circolare su strada per il proprio trasferimento e per il trasporto per conto delle aziende agricole e forestali di prodotti agricoli e sostanze di uso agrario, nonché di addetti alle lavorazioni; possono, altresì, portare attrezzature destinate alla esecuzione di dette attività.

2. Ai fini della circolazione su strada le macchine agricole si distinguono in:

a) Semoventi:

1) trattrici agricole: macchine a motore con o senza piano di carico munite di almeno due assi, prevalentemente atte alla trazione, concepite per tirare, spingere, portare prodotti agricoli e sostanze di uso agrario nonché azionare determinati strumenti, eventualmente equipaggiate con attrezzature portate o semiportate da considerare parte integrante della trattrice agricola;

2) macchine agricole operatrici a due o più assi: macchine munite o predisposte per l'applicazione di speciali apparecchiature per l'esecuzione di operazioni agricole;

3) macchine agricole operatrici ad un asse: macchine guidabili da conducente a terra, che possono essere equipaggiate con carrello separabile destinato esclusivamente al trasporto del conducente. La massa complessiva non può superare 0,7 t compreso il conducente;

b) Trainate

1) macchine agricole operatrici: macchine per l'esecuzione di operazioni agricole e per il trasporto di attrezzature e di accessori funzionali per le lavorazioni meccanico-agrarie, trainabili dalle macchine agricole semoventi ad eccezione di quelle di cui alla lettera a), numero 3);

2) rimorchi agricoli: veicoli destinati al carico e trainabili dalle trattrici agricole; possono eventualmente essere muniti di apparecchiature per lavorazioni agricole; qualora la massa complessiva a pieno carico non sia superiore a 1,5 t, sono considerati parte integrante della trattrice traente.

3. Ai fini della circolazione su strada, le macchine agricole semoventi a ruote pneumatiche o a sistema equivalente non devono essere atte a superare, su strada orizzontale, la velocità di 40 km/h; le macchine agricole a ruote metalliche, semi pneumatiche o a cingoli metallici, purché muniti di sovrappattini, nonché le macchine agricole operatrici ad un asse con carrello per il conducente non devono essere atte a superare, su strada orizzontale, la velocità di 15 km/h.

4. Le macchine agricole di cui alla lettera a), numeri 1) e 2), e di cui alla lettera b), numero 1), possono essere attrezzate con un numero di posti per gli addetti non superiore a tre, compreso quello del conducente; i rimorchi agricoli possono essere adibiti per il trasporto esclusivo degli addetti, purché muniti di idonea attrezzatura non permanente ⁽¹²⁵⁾.

Nota all'art.5

D.Lgs. 30-4-1992 n. 285

Nuovo codice della strada.

116. Patente, certificato di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e autoveicoli e certificato di idoneità alla guida di ciclomotori

1. Non si possono guidare autoveicoli e motoveicoli senza aver conseguito la patente di guida rilasciata dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri

1-bis. Per guidare un ciclomotore il minore di età che abbia compiuto 14 anni deve conseguire il certificato di idoneità alla guida, rilasciato dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, a seguito di specifico corso con prova finale, organizzato secondo le modalità di cui al comma 11-bis

1-ter. A decorrere dal 1° luglio 2005 l'obbligo di conseguire il certificato di idoneità per la guida di ciclomotori è esteso anche ai maggiorenni che non siano già titolari di patente di guida

2. Per sostenere gli esami di idoneità per la patente di guida occorre presentare apposita domanda al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri (319) ed essere in possesso dei requisiti fisici e psichici prescritti. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con decreti dirigenziali, stabilisce il procedimento per il rilascio, l'aggiornamento e il duplicato, attraverso il proprio sistema informatico, delle patenti di guida, dei certificati di idoneità alla guida e dei certificati di abilitazione professionale, con l'obiettivo della massima semplificazione amministrativa, anche con il coinvolgimento dei medici di cui all'articolo 119, dei comuni, delle autoscuole di cui all'articolo 123 e dei soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264

3. La patente di guida, conforme al modello comunitario, si distingue nelle seguenti categorie ed abilita alla guida dei veicoli indicati per le rispettive categorie:

A - Motoveicoli di massa complessiva sino a 1,3 t;

B - Motoveicoli, esclusi i motocicli, autoveicoli di massa complessiva non superiore a 3,5 t e il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non è superiore a otto, anche se trainanti un rimorchio leggero ovvero un rimorchio che non ecceda la massa a vuoto del veicolo trainante e non comporti una massa complessiva totale a pieno carico per i due veicoli superiore a 3,5 t;

C - Autoveicoli, di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, anche se trainanti un rimorchio leggero, esclusi quelli per la cui guida è richiesta la patente della categoria D;

D - Autobus ed altri autoveicoli destinati al trasporto di persone il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, è superiore a otto, anche se trainanti un rimorchio leggero;

E - Autoveicoli per la cui guida è richiesta la patente delle categorie B, C e D, per ciascuna delle quali il conducente sia abilitato, quando trainano un rimorchio che non rientra in quelli indicati per ciascuna delle precedenti categorie; autoarticolati destinati al trasporto di persone e autosnodati, purché il conducente sia abilitato alla guida di autoveicoli per i quali è richiesta la patente della categoria D; altri autoarticolati, purché il conducente sia abilitato alla guida degli autoveicoli per i quali è richiesta la patente della categoria C.

4. I rimorchi leggeri sono quelli di massa complessiva a pieno carico fino a 0,75 t.

5. I mutilati ed i minorati fisici, anche se affetti da più minorazioni, possono ottenere la patente speciale delle categorie A, B, C e D anche se alla guida di veicoli trainanti un rimorchio leggero. Le suddette patenti possono essere limitate alla guida di veicoli di particolari tipi e caratteristiche, nonché con determinate prescrizioni in relazione all'esito degli accertamenti di cui all'art. 119, comma 4. Le limitazioni devono essere riportate sulla patente e devono precisare quale protesi sia prescritta, ove ricorra, e/o quale tipo di adattamento sia richiesto sul veicolo. Essi non possono guidare i veicoli in servizio di piazza o di noleggio con conducente per trasporto di persone o in servizio di linea, le autoambulanze, nonché i veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose. Fanno eccezione le autovetture, i tricicli ed i quadricicli in servizio di piazza o di noleggio con conducente per il trasporto di persone, qualora ricorrano le condizioni per il rilascio del certificato di abilitazione professionale ai conducenti muniti della patente di guida di categoria B, C e D speciale, di cui al comma 8-bis.

6. Possono essere abilitati alla guida di autoveicoli per i quali è richiesta la patente delle categorie C e D solo coloro che già lo siano per autoveicoli e motoveicoli per la cui guida è richiesta la patente della categoria B, rispettivamente da sei e da dodici mesi.

7. La validità della patente può essere estesa dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, previo accertamento dei requisiti fisici e psichici ed esame integrativo, a categorie di veicoli diversi.

8. I titolari di patente di categoria A, B e C, per guidare tricicli, quadricicli ed autovetture in servizio di noleggio con conducente e taxi, i titolari di patente di categoria C e di patente di categoria E, correlata con patente di categoria C, di età inferiore agli anni ventuno per la guida di autoveicoli adibiti al trasporto di cose di cui all'art. 115, comma 1, lettera d), numero 3), i titolari di patente della categoria D e di patente di categoria E, correlata con patente di categoria D, per guidare autobus, autotreni ed autosnodati adibiti al trasporto di persone in servizio di linea o di noleggio con conducente o per trasporto di scolari, devono conseguire un certificato di abilitazione professionale rilasciato dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri sulla base dei requisiti, delle modalità e dei programmi di esami stabiliti nel regolamento.

8-bis. Il certificato di cui al comma 8 può essere rilasciato a mutilati o a minorati fisici che siano in possesso di patente di categoria B, C e D speciale e siano stati riconosciuti idonei alla conduzione di taxi e di autovetture adibite a noleggio, con specifica certificazione rilasciata dalla commissione medica locale in base alle indicazioni fornite dal comitato tecnico, a norma dell'articolo 119, comma 10.

9. Nei casi previsti dagli accordi internazionali cui l'Italia abbia aderito, per la guida di veicoli adibiti a determinati trasporti professionali, i titolari di patente di guida valida per la prescritta categoria devono inoltre conseguire il relativo certificato di abilitazione, idoneità, capacità o formazione professionale, rilasciato dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri. Tali certificati non possono essere rilasciati ai mutilati e ai minorati fisici.

10. Nel regolamento, in relazione a quanto disposto al riguardo nella normativa internazionale, saranno stabiliti i tipi dei certificati professionali di cui al comma 9 nonché i requisiti, le modalità e i programmi d'esame per il loro conseguimento. Nello stesso regolamento saranno indicati il modello e le relative caratteristiche della patente di guida, anche ai fini di evitare rischi di falsificazione.

11. L'annotazione del trasferimento di residenza da uno ad un altro comune o il cambiamento di abitazione nell'ambito dello stesso comune, viene effettuata dal competente ufficio centrale del Dipartimento per i trasporti terrestri, che trasmette per posta, alla nuova residenza del titolare della patente di guida, un tagliando di convalida da apporre sulla medesima patente di guida. A tal fine, i comuni devono trasmettere al suddetto ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri, per via telematica o su supporto magnetico secondo i tracciati record prescritti del Dipartimento per i trasporti terrestri, notizia dell'avvenuto trasferimento di residenza, nel termine di un mese decorrente dalla data di registrazione della variazione anagrafica. Gli ufficiali di anagrafe che ricevono la comunicazione del trasferimento di residenza senza che sia stata ad essi dimostrata, previa consegna delle attestazioni, l'avvenuta effettuazione dei versamenti degli importi dovuti ai sensi della legge 1° dicembre 1986, n. 870, per la certificazione della variazione di residenza, ovvero senza che sia stato ad essi contestualmente dichiarato che il soggetto trasferito non è titolare di patente di guida, sono responsabili in solido dell'omesso pagamento.

11-bis. Gli aspiranti al conseguimento del certificato di cui al comma 1-bis possono frequentare appositi corsi organizzati dalle autoscuole. In tal caso, il rilascio del certificato è subordinato ad un esame finale svolto da un funzionario esaminatore del Dipartimento per i trasporti terrestri. I giovani che frequentano istituzioni statali e non statali di istruzione secondaria possono partecipare ai corsi organizzati gratuitamente all'interno della scuola, nell'ambito dell'autonomia scolastica. Ai fini dell'organizzazione dei corsi, le istituzioni scolastiche possono stipulare, anche sulla base di intese sottoscritte dalle province e dai competenti uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri, apposite convenzioni a titolo gratuito con comuni, autoscuole, istituzioni ed associazioni pubbliche e private impegnate in attività collegate alla circolazione stradale. I corsi sono tenuti prevalentemente da personale insegnante delle autoscuole. La prova finale dei corsi organizzati in ambito scolastico è espletata da un funzionario esaminatore del Dipartimento per i trasporti terrestri e dall'operatore responsabile della gestione dei corsi. Ai fini della copertura dei costi di

organizzazione dei corsi tenuti presso le istituzioni scolastiche, al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono assegnati i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie nella misura prevista dall'articolo 208, comma 2, lettera c). Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, stabilisce, con proprio decreto, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le direttive, le modalità, i programmi dei corsi e delle relative prove, sulla base della normativa comunitaria.

12. Chiunque, avendo la materiale disponibilità di un veicolo, lo affida o ne consenta la guida a persona che non abbia conseguito la patente di guida o il certificato di abilitazione professionale, se prescritto, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 343,35 a euro 1.376,55.

13. Chiunque guida autoveicoli o motoveicoli senza aver conseguito la patente di guida è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.168,25 a euro 8.676,15; la stessa sanzione si applica ai conducenti che guidano senza patente perché revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti previsti dal presente codice.

13-bis. Il minore che, non munito di patente, guida ciclomotori senza aver conseguito il certificato di idoneità di cui al comma 11-bis è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 541,80 a euro 2.168,25 . (Comma in vigore dal 1° luglio 2004).

14. [Chiunque, pur avendo sostenuto con esito favorevole gli esami di cui all'art. 121, guida senza essere munito della patente è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 33,60 a euro 137,55. Ove ricorrano i motivi ostativi al rilascio della patente di cui all'articolo 120, si applica quanto disposto dal comma 13] .

15. Parimenti chiunque guida autoveicoli o motoveicoli essendo munito della patente di guida ma non del certificato di abilitazione professionale, quando prescritto, o di apposita dichiarazione sostitutiva, rilasciata dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri (319), ove non sia stato possibile provvedere, nei dieci giorni successivi all'esame, alla predisposizione del certificato di abilitazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 137,55 a euro 550,20.

16. [Il titolare di patente di guida che omette di far annotare il trasferimento nel termine stabilito è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquantamila a lire duecentomila].

17. Le violazioni delle disposizioni di cui ai commi 13-bis e 15 importano la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per giorni sessanta, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

18. Alle violazioni di cui al comma 13 consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi, o in caso di reiterazione delle violazioni, la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo. Quando non è possibile disporre il fermo amministrativo o la confisca del veicolo, si applica la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida eventualmente posseduta per un periodo da tre a dodici mesi. Si osservano le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.

Nota all'art.18

D.P.R. 3-8-1990 n. 333

Regolamento per il recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 23 dicembre 1989 concernente il personale del comparto delle regioni e degli enti pubblici non economici da esse dipendenti, dei comuni, delle province, delle comunità montane, loro consorzi o associazioni, di cui all'art. 4, D.P.R. 5 marzo 1986, n. 68. Pubblicato nella Gazz. Uff. 19 novembre 1990, n. 270, S.O.

23. Copertura assicurativa.

1. In attuazione dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395 (9), gli enti sono tenuti a stipulare apposita polizza assicurativa in favore dei dipendenti autorizzati a servirsi, in occasione di missioni o per adempimenti di servizio fuori dall'ufficio, del proprio mezzo di trasporto, limitatamente al tempo strettamente necessario per l'esecuzione delle prestazioni di servizio.

2. La polizza di cui al comma 1 è rivolta alla copertura dei rischi, non compresi nell'assicurazione obbligatoria di terzi, di danneggiamento al mezzo di trasporto di proprietà del dipendente, nonché di lesioni o decesso del dipendente medesimo e delle persone di cui sia stato autorizzato il trasporto.

3. Le polizze di assicurazione relative ai mezzi di trasporto di proprietà dell'amministrazione sono in ogni caso integrate con la copertura, nei limiti e con le modalità di cui ai commi 1 e 2, dei rischi di lesioni o decesso del dipendente addetto alla guida e delle persone di cui sia stato autorizzato il trasporto.

4. I massimali delle polizze non possono eccedere quelli previsti, per i corrispondenti danni, dalla legge per l'assicurazione obbligatoria.

5. Gli importi liquidati dalle società assicuratrici in base alle polizze stipulate da terzi responsabili e di quelle previste dal presente articolo sono detratti dalle somme eventualmente spettanti a titolo di equo indennizzo per lo stesso evento.

(9) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.